

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2020, n. 1687

Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel periodo 16 ottobre - 31 dicembre 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto altresì:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerata la Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 03/08/2020 "Approvazione "Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza COVID-19";

Tenuto conto del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Versione del 24 agosto 2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1289 del 15 settembre 2020 con la quale si approvano gli indirizzi nei confronti delle Aziende USL territorialmente competenti al fine di riconoscere alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate una quota integrativa giornaliera per posto letto pari a € 4,00 per il periodo 1 marzo-15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza;

Considerato che, con la suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Evidenziato che, per tutto quanto sopra richiamato, la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 vede negli interventi erogati nelle strutture residenziali, ed in particolare in quelle per anziani, un elemento cardine;

Tenuto conto delle oggettive difficoltà gestionali, organizzative e logistiche che le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) hanno affrontato e dovranno affrontare nel periodo di emergenza per assicurare la tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori, al fine di contenere il rischio di trasmissione del virus assicurando i servizi essenziali;

Ritenuto opportuno di quantificare anche per il periodo 16 ottobre - 31 dicembre 2020 una quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate;

Considerato che a causa dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei DPI, per la sanificazione per la prevenzione del contagio all'interno della struttura e per l'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, tale costo integrativo è stato stimato pari a € 4,00 per posto letto;

Considerato che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base);

Considerato altresì che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale);

Specificato che la quota giornaliera integrativa non è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali nelle quali, in presenza di ospiti positivi al Covid-19, l'Azienda USL territorialmente competente è subentrata nella gestione diretta del servizio, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 07/04/2020, per il periodo di durata del subentro;

Precisato che le Aziende USL territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto dall'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente delibera, erogheranno alle suddette strutture la quota integrativa giornaliera per posto letto pari a € 4,00 per il periodo 16 ottobre - 31 dicembre 2020, per una spesa complessiva pari ad € 4.086.544,00, così ripartita:

Azienda USL Toscana Nord Ovest € 1.211.056,00

Azienda USL Toscana Centro € 1.870.176,00

Azienda USL Toscana Sud Est € 1.005.312,00;

Stabilito che le Aziende USL sono tenute a presentare al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro il 12 marzo 2021, una analitica rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione di quanto previsto dal presente atto;

Precisato che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio regionale e che le risorse suddette sono ricomprese nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL per l'anno 2020, effettuato con Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2020, ed il cui ammontare finale sarà determinato tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di quantificare, per le ragioni esplicitate in premessa, una quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate;

2. di precisare che a causa dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei DPI, per la sanificazione per la prevenzione del contagio all'interno della struttura e per l'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, tale costo integrativo è stato stimato pari a € 4,00 per posto letto;

3. di specificare che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio- sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base);

4. di specificare altresì che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale);

5. di specificare che le Aziende UU.SS.LL nell'erogazione delle quote integrative dovranno attenersi a quanto previsto dall'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente delibera;

6. di specificare inoltre che la quota giornaliera integrativa non è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali nelle quali, in presenza di ospiti positivi al Covid-19, l'Azienda USL territorialmente competente è subentrata nella gestione diretta del servizio, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 07/04/2020, per il periodo di durata del subentro;

7. di stabilire che le Aziende USL sono tenute a presentare al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro il 12 marzo 2021,

una analitica rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione di quanto previsto dal presente atto;

8. di assegnare alle Aziende UU.SS.LL. una cifra complessiva pari ad € 4.086.544,00, così ripartita:

Azienda USL Toscana Nord Ovest € 1.211.056,00

Azienda USL Toscana Centro € 1.870.176,00

Azienda USL Toscana Sud Est € 1.005.312,00;

9. di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio regionale in quanto il finanziamento delle azioni suddette è ricompreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL per l'anno 2020, effettuata con la Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2020, Delibera della Giunta Regionale n. 1374

del 2 novembre 2020 e Delibera della Giunta Regionale n. 1586 del 14 dicembre 2020, ed il cui ammontare finale sarà determinato tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente deliberazione;

10. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

SEGUE ALLEGATO

Allegato A)**Nota esplicativa per la corretta applicazione delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020.**

Il riconoscimento di una quota integrativa giornaliera di euro 4,00 per posto letto, deve essere inteso come un incremento, limitato nel tempo, della retta sanitaria giornaliera corrisposta dalle aziende USL, in base alle giornate di presenza dei pazienti, e pertanto, deve essere corrisposto con le stesse regole con cui viene corrisposta la retta giornaliera ordinaria, alle RSA:

- a) alle strutture autorizzate e accreditate e sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base);
- b) alle strutture autorizzate e accreditate che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale);

La motivazione di questo incremento temporaneo sta nel riconoscimento dei maggiori costi che i titolari delle RSA hanno sostenuto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Pertanto si ritiene che tale retta integrativa, costituendo un compenso aggiuntivo per il servizio reso ordinariamente dalle RSA alle AUSL, debba essere corrisposta a seguito dell'emissione, da parte dei soggetti gestori, di fatture di conguaglio di quelle già emesse (o in corso di emissione) per le rette a tariffa ordinaria, con il medesimo trattamento anche in relazione all'applicazione dell'I.V.A..

Non si ritengono ammissibili altre interpretazioni sulla natura della quota giornaliera in questione, che potrebbero, fra l'altro, rendere dubbia l'aliquota IVA da applicare (per esempio nel caso in cui si interpretasse come un rimborso spese forfetario) o la legittimazione delle AUSL a corrisponderlo (per esempio qualora si considerasse un contributo in conto esercizio a favore di imprese).

L'interpretazione sopra illustrata spiega anche il perché il diritto a tale compenso aggiuntivo sia escluso per i periodi nei quali, in presenza di ospiti delle strutture positivi al COVID-19, l'AUSL territorialmente competente è subentrata nella gestione delle strutture stesse.

Tutto quanto sopra esposto è riferito alle RSA di cui siano titolari soggetti giuridici diversi dall'azienda USL competente per territorio. Diversa è la situazione per le RSA di cui siano titolari le aziende USL, ovvero i Comuni, le ASP o altro soggetto pubblico (le cosiddette RSA a "gestione diretta").

In tale contesto, possono sussistere due tipologie di gestione:

- a) che l'intera gestione sia affidata in concessione o in "global service" ad altro soggetto concessionario o appaltatore;
- b) che l'affidamento ad un soggetto appaltatore riguardi la quota preponderante dei servizi di assistenza ai ricoverati ed, eventualmente, di gestione della struttura, ma non la totalità.

In entrambi i casi si ritiene che sussistano le condizioni per rinegoziare, limitatamente al periodo di emergenza COVID-19 delimitato dalla DGR n. 1289/2020, i contratti in essere, riconoscendo al concessionario o appaltatore (ovviamente previa emissione della relativa fattura) un

maggior compenso che viene determinato moltiplicando 4,00 euro giornalieri per le presenze dei ricoverati registrate nel periodo di emergenza in esame. Ciò in piena analogia con quanto è stato concesso alle RSA gestite da soggetti esterni alle aziende USL.

Per i posti non occupati le RSA dovranno emettere una ulteriore specifica fattura a titolo di rimborso spese forfettario calcolato nella misura di 4,00 euro per posto letto contrattualizzato/convenzionato non occupato nel periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020.

Dal rimborso forfettario suddetto sono esclusi i posti letti occupati privatamente e quelli occupati da contratti/convenzioni con altre regioni.